

Titolo I - Rapporti Civili

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che persegono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

La storia

Circa l'art. 18 il dibattito riguardò principalmente il divieto di costituire associazioni segrete e di carattere militare. Circa le seconde, la formulazione venne approvata dopo due dichiarazioni degli onorevoli Aldo Moro (Democrazia cristiana) e Lelio Basso (Partito socialista italiano). Il primo affermò: «Va specificato che non si intendono vietate quelle organizzazioni giovanili che avessero per avventura un carattere militare puramente esterno e formale. Dovrebbe essere chiaro anche per il futuro legislatore che il divieto si intende per quelle associazioni che persegano un addestramento militare vero e proprio e che siano pronte a impugnare le armi». Basso aggiunse: «Per associazioni a carattere militare devono intendersi quelle organizzazioni in cui lo spirito dell'individuo viene sottoposto a una disciplina militare e all'associato si impone di rinunciare alla propria libertà individuale per mettersi completamente a disposizione dei fini dell'associazione». Quanto alle associazioni segrete, la disposizione venne approvata solamente dopo che i relatori rassicurarono l'assemblea sul fatto che le associazioni previste dall'articolo erano esclusivamente «quelle veramente segrete».

Il commento

L'articolo si riferisce espressamente alla **libertà di associazione** che differisce da quella di riunione in quanto la prima presuppone un vincolo ideale fra gli associati e un carattere stabile e duraturo. L'articolo indica **due limiti** alla libertà di associazione: la costituzione di associazioni segrete e di tipo militare.

Il testo costituzionale vieta le **associazioni segrete** quando queste occultano i loro soci, tengono segrete le finalità e le attività sociali e interferiscono con le funzioni di organi costituzionali (fino ad oggi, il caso più clamoroso ha riguardato la Loggia massonica Propaganda Due - meglio nota come P2 - il cui fine era il sovvertimento dell'assetto politico istituzionale della Repubblica italiana). Quanto alle **associazioni di tipo militare**, il divieto scatta quando queste persegono scopi politici utilizzando mezzi violenti «così da determinare un'atmosfera di intimidazione e di paura».